

ALLEGATO A

REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE

Società Consortile a Responsabilità Limitata

STATUTO - NORME DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata"; in sigla: "REI S.C.R.L."

Alla società possono partecipare:

- Gli Enti pubblici **e le società da essi controllate ai sensi dell'art. 2359 Codice civile**, con sede nel territorio di riferimento dell'Ente di area vasta di Cremona,
- Le Associazioni di categoria e del mondo cooperativo operanti nel territorio di riferimento dell'Ente di area vasta di Cremona,
- le Banche e gli Istituti di credito operanti nel territorio di riferimento dell'Ente di area vasta di Cremona,
- società e imprese.

ART. 2)

La società consortile, per la rilevanza pubblica degli obiettivi da essa perseguiti, ha per oggetto: lo sviluppo sostenibile dell'attività economico-produttiva nel territorio di riferimento dell'Ente di area vasta di Cremona, con particolare riferimento ai criteri dell'innovazione. Essa potrà quindi operare per:

- accrescere nel territorio cremonese le attività produttive, di ricerca e innovazione, di sviluppo socioeconomico e di formazione;
- incentivare e assistere la creazione di nuove attività imprenditoriali;
- concorrere alla promozione e alla crescita di un terziario di più alto livello e orientato ad offrire un'ampia varietà di prestazioni;
- promuovere studi per l'analisi e la previsione delle tendenze dei settori produttivi con riferimento alle specifiche situazioni locali della provincia di Cremona;
- promuovere la conoscenza delle potenzialità produttive, lavorative ed insediative presenti nel territorio di riferimento dell'Ente di area vasta di Cremona, anche attraverso l'attività di ricollocamento e di formazione del personale proveniente da crisi aziendali;

ALLEGATO A

- promuovere ed eventualmente realizzare l'istituzione di servizi primari di sostegno sia alle imprese sia agli enti locali, con particolare attenzione alle attività dell'informazione, della valutazione, della certificazione, della formazione professionale e della comunicazione in merito ad ogni possibile consulenza tecnica;
- studiare, programmare e gestire iniziative e progetti atti al superamento della fase di declino industriale e della crisi economico produttiva della provincia di Cremona per favorirne un equilibrato sviluppo sociale ed economico nel quadro delle politiche di aiuti alle attività produttive da parte delle realtà produttive locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie; l'utilizzo in forma imprenditoriale dei dati, informazioni, ed elaborati progettuali, così acquisiti, per l'espletamento della propria attività economica di prestazione di servizi, nei confronti delle imprese interessate all'insediamento nelle zone di reindustrializzazione della provincia di Cremona od alla riconversione produttiva;
- individuare e promuovere gli strumenti atti a favorire la nascita di un tessuto artigianale e di piccole e medie imprese;
- elaborare progetti di fattibilità, mediante incarichi a professionisti, per il recupero di aree produttive dismesse, la creazione di nuove aree, previa trasformazione urbanistica e realizzazione delle inerenti opere anche direttamente, per insediamenti industriali in grado di creare nuova occupazione attraverso l'insediamento di nuove imprese e la diversificazione di imprese esistenti;
- ricercare, mediante idonea attività informativa, imprenditori interessati alla realizzazione operativa dei progetti e fornire loro la necessaria consulenza ed assistenza;
- verificare la realizzazione dei progetti di intervento definiti e programmati anche attraverso accordi di programma con la Regione Lombardia;
- offrire informazione ed aggiornamento alle aziende e agli enti pubblici sulle opportunità finanziarie offerte dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria riguardanti i settori agricolo, industriale, commerciale, dei servizi ed imprenditoriale in genere, con prestazione di assistenza, nel rispetto della normativa sulle libere professioni, alle imprese operanti nel territorio di riferimento dell'Ente di area vasta di Cremona in sede di attuazione dei programmi di intervento, per le riconversioni ed i reinsediamenti industriali ed artigianali, con particolare riferimento all'accesso ai finanziamenti per l'insediamento e la riconversione, ad altri interventi agevolati previsti dalla legislazione statale, regionale o comunitaria, e fornendo, ove necessario, le inerenti prestazioni di servizi, con istruzione delle relative pratiche per finanziamenti e prestiti agevolati, facilitazioni bancarie ed incentivi a

ALLEGATO A

nuove imprese: il tutto senza alcuna attività di intermediazione creditizia o di inerente attività di consulenza e comunque nel rispetto del D.P.R. 28.7.2000 n.ro 287;

- assistere imprese, enti pubblici e aziende dotate di personalità giuridica pubblica nella pianificazione aziendale e strategica, nella gestione di progetti complessi, servizi consortili, di ricerca e sviluppo nonché nella realizzazione di studi di fattibilità, indagini di mercato e piani economici, marketing, campagne promozionali e comunicazioni;
- stringere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con altri enti;
- svolgere attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione ed assistenza che si presentano comunque attinenti;
- progettare, realizzare e mantenere siti internet e pagine web, software, hardware, sistemi e reti telematiche utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- costituire o partecipare a società per azioni, a responsabilità limitata o di altra natura giuridica purché abbiano per oggetto finalità ed iniziative analoghe alla propria;
- costituire o partecipare a società o associazioni sia italiane che straniere che abbiano come finalità la promozione dello sviluppo economico del territorio ed anche di specifici settori di attività;
- acquisire a qualsiasi titolo le strutture edilizie occorrenti per il raggiungimento dell'obiettivo sociale e attrezzare le relative aree di pertinenza limitatamente alle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività della società;
- vendere, locare e affittare le strutture realizzate per il perseguimento dell'oggetto sociale, ove non più necessarie escludendo comunque attività di carattere unicamente immobiliare;
- stimolare, diffondere e realizzare il trasferimento dell'attività di ricerca e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del territorio, in collaborazione con le Università locali;
- promuovere e realizzare stages di giovani neo diplomati e/o neo laureati nelle aziende che realizzino progetti di ricerca e sviluppo tecnologico.
- sostenere e sviluppare le capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese.

In relazione agli scopi suddetti, la società può compiere qualunque azione necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mutui ipotecari e no, sotto qualsiasi forma, con privati, società ed istituti di credito. La società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto

ALLEGATO A

sociale; la società potrà assumere ed alienare direttamente o indirettamente interessi o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituenti, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, purché ciò non costituisca l'attività prevalente o principale della società e comunque non ai fini del collocamento delle partecipazioni stesse.

E' esclusa la facoltà di assumere la gestione diretta di attività manifatturiere.

Nell'ambito delle attività di cui sopra ed in considerazione dello scopo consortile di cui all'art. 2615/ter Codice Civile, la società non persegue fini di lucro soggettivo ferma restando ogni possibilità di perseguibilità del lucro oggettivo.

ART. 3)

La società ha sede in Cremona (CR).

Il Consiglio potrà istituire filiali e modificare l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

L'assemblea potrà istituire sedi secondarie ed è competente per le modifiche di sede.

ART. 4)

La durata della società è indeterminata. Il socio che intende recedere dalla società, ai sensi dell'articolo 2473, comma 2, del Codice civile deve comunicare la dichiarazione di recesso con un preavviso di 180 (centoottanta) giorni.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ART. 5)

Il capitale sociale è di Euro 214.955,86. = (duecentoquattordicimilanovecentocinquantacinque virgola ottantasei); esso è diviso in quote direttamente proporzionali ai conferimenti.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter del Codice Civile.

In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta da enti pubblici **e/o da società da essi controllate ai sensi dell'art. 2359 Codice civile.**

ART. 6)

ALLEGATO A

Per trasferire, in tutto o in parte, la partecipazione sociale per atto tra vivi è richiesta l'autorizzazione dei soci, **salvo nel caso di trasferimento effettuato dagli Enti pubblici e dalle società da essi controllate ai sensi dell'art. 2359 Codice civile.**

A tal fine, il socio che intende effettuare il trasferimento deve darne comunicazione all'organo amministrativo, indicando il nominativo del potenziale acquirente, anche se già socio, l'eventuale corrispettivo concordato con quest'ultimo e le altre condizioni della cessione.

In ogni caso è concesso ai soci l'esercizio del diritto di prelazione da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

L'Organo amministrativo, a sua volta, dovrà comunicare la predetta richiesta ai soci entro 5 giorni dalla ricezione della stessa e nelle medesime forme previste per la comunicazione a lui effettuata.

Decorsi i 30 giorni a disposizione dei Soci senza che sia stata esercitata la prelazione, l'organo amministrativo dovrà attivare senza indugio la decisione dei soci al fine dell'autorizzazione della cessione. Affinché il trasferimento sia autorizzato deve votare a favore più della metà del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio intenzionato alla cessione.

L'autorizzazione potrà essere negata in modo motivato nel caso in cui:

- il cessionario delle quote si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto di interessi con la Società;
- il cessionario rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società stessa.

L'autorizzazione potrà essere negata senza motivazione; in tal caso l'Organo amministrativo sarà obbligato ad indicare, al cedente, un terzo acquirente e le quote oggetto di trasferimento, entro sessanta giorni dal diniego al trasferimento stesso da parte dell'Assemblea. Nel caso in cui l'Organo amministrativo non indichi un possibile acquirente o questi non acquisti le quote il gradimento si intenderà automaticamente concesso all'acquirente presentato dal Socio cedente.

La decisione dei soci, a cura dell'organo amministrativo, dovrà essere portata a conoscenza del socio interessato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla cessione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di costituzione o di trasferimento di diritti reali limitati, di godimento o di

ALLEGATO A

garanzia, e in caso di costituzione di vincoli di qualsiasi tipo sulle partecipazioni sociali.

ART. 7)

Il recesso è consentito nei limiti di cui all'art. 2473 del Codice Civile e di cui alle altre norme del codice che lo prevedano in via cogente. In caso di recesso sarà unicamente rimborsato il valore nominale delle quote, ove non intaccato da perdite. Ogni eventuale maggior valore resta acquisito al patrimonio netto della Società, tenuto conto delle intrinseche finalità mutualistiche di cui all'articolo 2602 del Codice Civile.

ART. 8)

Ai sensi dell'art. 2473-*bis* del Codice Civile costituiscono cause di esclusione del socio le seguenti ipotesi:

- la mancanza o la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 2;
- lo scioglimento e/o la messa in liquidazione;
- gravi e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni assunte dalla società per suo conto;
- fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- interdizione o inabilitazione del consorziato persona fisica;
- trasferimento, anche a più riprese, della partecipazione di controllo in società che detenga una partecipazione nella società consortile, a meno che la maggioranza degli altri soci, calcolata secondo le quote di partecipazione al capitale sociale, abbia preventivamente espresso il suo consenso scritto al trasferimento, precisato che ai fini della presente clausola: (i) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, o operazione societaria concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, l'ingresso di nuovi soci per effetto, ad esempio, di aumenti di capitale) nonché qualsiasi altro atto o fatto cui consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità della partecipazione di controllo; (ii) per "partecipazione di controllo" si intende una partecipazione pari al 51% del capitale sociale.

L'esclusione è decisa dagli altri soci con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

ALLEGATO A

Al Socio escluso sarà unicamente rimborsato il valore nominale, ove non intaccato da perdite, esclusa la possibilità di rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora il rimborso avvenga mediante acquisto della partecipazione del socio escluso da parte degli altri soci, ovvero da parte di un terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, il relativo trasferimento potrà essere stipulato da uno degli amministratori *pro-tempore* della società - con facoltà di contrarre anche con se stesso (o con società dal medesimo rappresentata) ove rivesta anche la qualità di socio acquirente (o di rappresentante di società socia acquirente) - dovendo essi ritenersi disgiuntamente investiti, in forza del presente atto, del potere di rappresentanza del socio escluso per procedere alla cessione a fini liquidatori.

ART 9)

Sulla base dei programmi triennali ed annuali e dei relativi piani finanziari, proposti dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dai singoli soci, **gli stessi verseranno, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione, le seguenti somme approvate dall'assemblea ordinaria:**

a) contributi ordinari per spese generali di gestione;

b) contributi straordinari per far fronte a specifici progetti;

Conformemente alla previsione di non proporzionalità, il singolo socio che non approvi, in tutto od in parte, i programmi ed i piani finanziari proposti dal Consiglio di Amministrazione o non intenda partecipare finanziariamente, non è tenuto al versamento delle somme richieste per l'attuazione dei medesimi programmi e piani finanziari. In tal caso il socio deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di partecipazione finanziaria.

TITOLO III - ASSEMBLEE

ART. 10)

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci devono essere assunte mediante deliberazione assembleare tutte le volte in cui lo prescrive inderogabilmente una disposizione di legge o del presente statuto nonché quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 11)

ALLEGATO A

Salvo che nei casi previsti dall'articolo precedente, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione può essere adottata sulla base di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto devono essere trascritte senza indugio, a cura degli amministratori, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 12)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Per la convocazione dell'Assemblea valgono le disposizioni dell'art. 2479 bis del C.C.; alla convocazione può provvedersi: con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, ovvero con telefax, ovvero con email, purché sia documentabile il ricevimento della comunicazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque negli altri casi previsti dalla Legge.

In ogni caso, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio e le altre deliberazioni connesse deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedono e nei casi in cui la legge lo consenta, detta

ALLEGATO A

Assemblea di bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Fermo restando il rispetto delle formalità suddette, l'Assemblea deve ritenersi comunque regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto al voto e sono intervenuti o sono stati informati della riunione tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 13)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci riuniti in assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 14:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente e/o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. lo scioglimento anticipato della società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

ART. 14)

Per deliberare su argomenti di cui alle lettere a) b) et c) del precedente articolo, L'Assemblea si costituisce e delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del Capitale Sociale.

Per deliberare su argomenti di cui alle lettere d) e) et f) del precedente articolo L'Assemblea si costituisce e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del Capitale Sociale.

Per introdurre diritti di cui all'art. 2468 terzo comma del cod. civ. è necessario il voto favorevole di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il voto favorevole della maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale, salvo in ogni

ALLEGATO A

caso il diritto di recesso, in capo al socio a cui favore è stato previsto il relativo diritto, da esercitare secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il socio ha il diritto di votare contro l'abrogazione o la modifica dei diritti a lui spettanti senza che possa eccepirsi la sussistenza di conflitto di interessi.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare e constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento

ART. 15)

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza, da altra persona nominata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dalla stessa Assemblea, ed eventualmente da due scrutatori nominati allo stesso modo. Nelle Assemblee Straordinarie le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

ART. 16)

Alle Votazioni si procede per alzata di mano, salvo che taluno dei soci presenti chieda l'appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da processo verbale redatto nel rispetto dell'art. 2375 del codice civile, firmato dal Presidente, dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

Il verbale di Assemblea Straordinaria, redatto da Notaio, ai sensi di Legge, è anche esso trascritto nello stesso Libro.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ART. 17)

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, nominati con decisione dei soci.

ALLEGATO A

I Soci Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona, l'Ente di area vasta di Cremona (ex Provincia di Cremona), Cremasca Servizi S.r.l., Comune di Cremona, e Comune di Casalmaggiore hanno il diritto di nominare un amministratore ciascuno, qualunque sia il numero degli Amministratori nominati.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Fermo il disposto dell'art. 2476, terzo comma, del Codice Civile, gli amministratori sono in ogni caso revocabili con decisione dei soci.

Essi sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

ART. 18)

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Salvo quanto previsto al comma successivo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà dei consiglieri di nomina assembleare, in caso di loro numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di loro numero dispari), gli altri consiglieri, anche reiteratamente, provvedono a sostituirli, con delibera collegiale, approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati permangono in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa, viene meno la metà dei consiglieri di amministrazione di nomina assembleare, in caso di loro numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di loro numero dispari, quelli rimasti in carica debbono, senza indugio, convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Qualora uno degli amministratori nominati dai Soci di cui all'art. 17 del presente Statuto venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi ragione o causa, il sostituto sarà nominato dallo stesso Socio che aveva nominato quello cessato.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

ART. 19)

Il Presidente, od in caso di sua prolungata assenza il Consigliere più anziano, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, oppure altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da altro Consigliere o dal Collegio Sindacale.

ALLEGATO A

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere delegato; in assenza anche di questi, da altro Consigliere scelto fra i più anziani in relazione alla carica e, rispetto ad essa, all'età.

La convocazione dovrà effettuarsi, di norma, tramite lettera, fax o e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni liberi dalla data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo e con preavviso anche di sole 24 (ventiquattro) ore.

ART. 20)

Le riunioni del consiglio possono tenersi a mezzo di videoconferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve, pure, trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 21)

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ove siano nominati uno o più Consiglieri Delegati, la rappresentanza della Società spetta anche a questi, entro i limiti della delega loro conferita.

ART. 22)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società esclusi soltanto quelli che per legge spettano alla competenza dell'Assemblea.

ART. 23)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri ad uno o più Amministratori Delegati.

ART. 24)

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale la deliberazione che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente o del Consigliere che presiede la riunione in sua vece.

ALLEGATO A

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE REVISORE CONTROLLO CONTABILE

ART. 25)

La società può nominare un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti, persona fisica o società di revisione legale.

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Qualora la società nomini l'organo di controllo, questi, oltre ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'art. 2403, comma 1, del Codice Civile, svolge la revisione legale dei conti, salvo che la società disponga diversamente.

L'organo di controllo, secondo le decisioni di volta in volta assunte dai soci all'atto della nomina, potrà essere:

- monocratico, cioè costituito da un sindaco unico effettivo;
- pluripersonale, cioè costituito da un collegio sindacale di tre membri effettivi e due supplenti.

All'organo di controllo si applicano comunque le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

ART. 26)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ART. 27)

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno accantonati a fondi di riserva secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Avendo la società scopo consortile, non è prevista durante la vita della società la distribuzione di utili.

TITOLO VII - TITOLI DI DEBITO

ALLEGATO A

ART. 28)

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART. 29)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea.

La società si scioglie inoltre qualora venga meno la condizione di prevalenza di cui all'art. 5, comma 3, e sempre che essa non sia ricostituita entro la fine dell'esercizio successivo a quella in cui è venuta meno.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo preposto alla liquidazione;
- i compensi per l'opera prestata.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30)

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali riguardanti la materia.

ART. 31)

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società nei confronti dei Soci, degli Amministratori e dei Liquidatori e che possano formare oggetto di compromesso, saranno decise da un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Cremona.

ALLEGATO A

Il Collegio arbitrale, ove non vietato per legge, potrà decidere secondo equità e con lodo non impugnabile solo quando per decidere abbia conosciuto di questioni compromettibili, a tenore delle norme vigenti, ovvero quando non tratti della validità o meno di deliberazioni assembleari.

In ogni caso, il lodo arbitrale stabilirà a chi accollare le spese dell'arbitrato.